

ISTITUTI DEFLATTIVI

---

## Concordato preventivo: le cause di decadenza

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

### Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

Il D.Lgs. 13/2024 relativo al procedimento di accertamento ha rimesso in campo il **concordato preventivo biennale**, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo.

L'elemento di interesse, pur se non nuovo, di questo strumento di politica fiscale, consiste **nell'opzione preventiva** che viene concessa al contribuente e ciò costituisce una **marcata differenza rispetto all'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997**, che, invece, interviene successivamente nell'attività di controllo e/o di accertamento, seppure prima della fase contenziosa.

Questo rappresenta sicuramente il **maggior appeal di tale strumento**, temperando sia l'esigenza di certezza e conoscenza anticipata degli incassi per il Fisco che la stabilità della tassazione fiscale per le aziende ed i professionisti.

I **contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedervi alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, **l'Agenzia delle entrate formula una proposta** per la **definizione biennale del reddito** derivante dall'esercizio d'impresa (o dall'esercizio di arti e professioni) e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Le procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato sono messe a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro **il 1° aprile di ciascun anno**, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta. **Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15.6.2024 ed entro il 15.4.2025.**

La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in **coerenza con i dati**

**dichiarati dal contribuente** e, comunque, nel **rispetto della sua capacità contributiva**, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, **limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi**.

La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA e per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, con riferimento a specifiche attività economiche, **tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA**, e delle risultanze della loro applicazione.

**Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 15.10.2024**, termine che coincide con quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

I contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità, possono accedere al concordato preventivo biennale, se con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta **non hanno debiti tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate**, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 22, D.Lgs. 13/2024](#), il concordato **cessa di produrre effetto** per entrambi i suoi periodi di imposta - **al di là dell'ipotesi di modifica dell'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (salvo che trovi applicazione il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale) **ovvero di cessazione dell'attività** - nei seguenti casi in cui:

**a) a seguito di accertamento**, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, **per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità; sono di non lieve entità:**

le violazioni che integrano le **fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000**, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto;

la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato **per un importo superiore al 30%**;

le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui:

agli [articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#);

all'[articolo 6, commi 2-bis e 3, D.Lgs. 471/1997](#);

all'[articolo 9, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#);

all'[articolo 11, commi 5 e 5-bis, D.Lgs. 471/1997](#);

- b) a seguito **di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi** ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#), i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi **dati non corrispondenti a quelli comunicati** ai fini della definizione della proposta di concordato;
- d) ricorre una delle **cause di esclusione previste ovvero vengono meno i requisiti per l'accesso all'istituto**;
- e) è **omesso il versamento delle imposte** relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.

Le violazioni relative **all'omesso versamento nonché alcune violazioni di non lieve entità** (l'omesso versamento delle imposte relative ai redditi e all'Irap dovute a seguito dell'adesione al CPB; le violazioni che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 74/2000, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'istituto; la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 %; le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui agli [articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)) **non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.